

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.



• LE REGOLE DI CUI TENER CONTO E I CAMBIAMENTI IN ARRIVO

# La domanda unica 2010 e le riforme che verranno

di Ermanno Comegna

**Q**uest'anno, le operazioni per la presentazione della domanda unica di pagamento per l'anno 2010 coincidono con una fase di ulteriori, seppur contenuti, cambiamenti in corso d'opera e, soprattutto, coincidono con un momento di delicate riflessioni per il futuro a medio e lungo termine. Ci sono dei cambiamenti nel funzionamento dei regimi di aiuto europei, che derivano dall'entrata in vigore delle decisioni politiche prese in occasione dell'ultima riforma della pac alla fine del 2008 (health check), di cui ci si occuperà in maniera diffusa, non dimenticando i numerosi contributi tecnici e di aggiornamento che sono stati pubblicati nei mesi scorsi su *L'Informatore Agrario*, mano a mano che le competenti autorità nazionali (Ministero, Agea) provvedevano all'emanazione di provvedimenti di legge e circolari.

Per quanto riguarda il futuro, è in corso una fase assai delicata di riflessione ad ampio raggio a livello europeo che porterà al nuovo assetto della pac per il dopo 2013, con cambiamenti che riguarderanno non solo le risorse finanziarie sulle quali il settore agricolo potrà fare

affidamento, ma anche gli obiettivi stessi della politica agraria europea e gli strumenti impiegati.

Per circa 4 anni e fino al 2013 continuerà il processo di lenta e progressiva applicazione delle decisioni prese con le ultime riforme e, in particolare, con la health check.

## Via gli aiuti accoppiati

A tale specifico riguardo, pochi sono consapevoli, ad esempio, che da oggi al 2012 scompariranno tutti i residui regimi di aiuti accoppiati alla produzione, che per diverso tempo hanno contribuito a sostenere specifiche produzioni (si pensi al frumento duro con il premio alla qualità, al tabacco, allo zucchero), evitando una fuga dal settore ancora più massiccia rispetto a quanto non si sia già verificato.

L'abolizione degli aiuti legati alla produzione non sarà una novità di poco conto, soprattutto per alcuni comparti sensibili. Ad esempio per il riso assisteremo alla scomparsa dell'aiuto specifico a superficie e all'integrazione dei relativi importi nel regime del pagamento unico. Entro il 2012 si arriverà a una situazione di disaccoppiamento totale degli

aiuti, con inevitabili conseguenze sulle scelte operate dai coltivatori.

Non solo assisteremo nel medio termine al tramonto dello strumento degli aiuti legati alla produzione; ci sarà anche la fine di alcune misure di gestione del mercato che risalgono agli anni Settanta e Ottanta. È il caso, ad esempio, del settore del latte, dove ci sarà lo smantellamento del regime delle quote di produzione entro il 2015 e, quindi, verrà a mancare uno strumento di programmazione dell'offerta che è stato determinante per mantenere un certo equilibrio tra la domanda e l'offerta ed evitare contraccolpi sui prezzi.

Nel settore del vino, la recente riforma dell'organizzazione comune di mercato andrà a pieno regime; scompariranno i meccanismi di controllo del potenziale produttivo e quelli di controllo delle eccedenze produttive, come il regime delle distillazioni.

## La pac del futuro

Insomma, dal 2010 al 2013 non ci sarà certo una fase di assoluta stabilità. Tuttavia, il «bello» verrà dopo, quando ci saranno cambiamenti che potrebbero essere non solo importanti, ma addirittura

tura decisivi per il futuro della pac. Questa politica, da sempre autentico pilastro della costruzione europea, potrebbe perdere gran parte dei connotati che ha avuto da diversi decenni a questa parte. La posta in gioco è molto importante e di questo sembrano essere consapevoli in tanti, a giudicare dalle prese di posizione dei rappresentanti politici e istituzionali dell'agricoltura nazionale.

A metà aprile, il commissario all'agricoltura Dacian Ciolos ha lanciato una consultazione a livello europeo per chiedere a tutti i soggetti interessati, agricoli, ma anche non appartenenti al settore, come vogliono che sia la pac del futuro.

Entro fine 2010 la Commissione europea preparerà la proposta politica ed eseguirà la valutazione di impatto. Poi, nel 2011, ci sarà la pubblicazione delle proposte legislative e inizieranno i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio. Il 2012 sarà dedicato interamente al processo di decisione politica e nel 2013 ci sarà l'approvazione dei nuovi programmi che saranno applicati al settore agricolo a partire dal 2014.

Ora è il momento di partecipare attivamente al processo decisionale. Attendere l'uscita dei documenti ufficiali della Commissione o addirittura le proposte di regolamento significa delegare le scelte e abdicare dal ruolo di elaborare analisi e proposte, tali da isolare le migliori soluzioni da attuare per il sistema agricolo italiano. Il processo di riforma della pac che è iniziato si presenta con connotati diversi dagli altri, non fosse altro per la feroce competizione che si è scatenata, da qualche tempo, sul «tesoretto» di risorse, fino a oggi destinato al settore agricolo, ritenuto eccessivo da molti e più utile ove impiegato per altre politiche (la ricerca, l'occupazione, le capacità umane, il ruolo internazionale dell'Unione Europea).

Il mondo agricolo in senso allargato è chiamato in questa fase a compiere uno sforzo di grandi proporzioni e dall'esito tutt'altro che scontato, per convincere l'opinione pubblica, i decisori politici e le istituzioni comunitarie sull'importanza del settore e sul ruolo che la pac riveste. In particolare, è necessario esercitare un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, dei consumatori, delle organizzazioni non governative, delle associazioni a sfondo sociale, dei partiti politici, i quali tutti devono essere consapevoli del significato e delle multifunzioni che sono in capo all'agricoltura, soprattutto in questa fase nella quale sono emerse le nuove sfi-

de ambientali, di sicurezza alimentare ed energetica, gestione razionale della risorsa idrica e della biodiversità.

L'ultima ricerca di Eurobarometro è incoraggiante sotto tale profilo: sta crescendo la sensibilità e l'attenzione nei confronti del mondo agricolo e si manifesta una certa positiva propensione verso quelle politiche europee rivolte a preservare e consolidare l'agricoltura.

Con questo ciclo di riforme sono in ballo diversi strategici elementi. In primo luogo le risorse finanziarie, visto che fino ad oggi la pac ha intercettato circa il 43% del bilancio dell'Unione Europea e si parla apertamente di ridurre in modo sensibile tale incidenza. Inoltre c'è in gioco il futuro dei pagamenti diretti. I nuovi Paesi membri e soprattutto quelli dell'Europa dell'Est reclamano un diverso criterio di ripartizione dei fondi e propongono un'aliquota unica di pagamento per l'intera Unione Europea, disancorando gli aiuti dai riferimenti storici. Ciò significherebbe avere un premio disaccoppiato forfettario che, per la maggior parte degli agricoltori italiani, diventerebbe un sottomultiplo rispetto a quello di oggi. È sostenibile dal punto di vista economico un'ipotesi del genere

per le nostre aziende agricole?

In terzo luogo, sul piatto della bilancia ci sono le misure di mercato e cioè l'insieme degli interventi della pac la cui finalità è quella di mantenere sufficientemente stabili nel tempo i prezzi di mercato e i redditi degli agricoltori. Molte misure ampiamente utilizzate in passato sono state smantellate, come abbiamo visto in precedenza. Ora si tratta di salvare quelle residue e, soprattutto, di introdurne delle nuove. A tale proposito si parla con frequenza degli strumenti per la gestione dei rischi di mercato. È un'ipotesi realistica? È compatibile con gli accordi internazionali sul commercio (Wto)? Questi strumenti devono essere inseriti nell'ambito della pac, oppure vanno lasciati alle decisioni autonome degli Stati membri?

Infine, al centro della discussione c'è il futuro della politica di sviluppo rurale, la quale non è assolutamente detto che sia rinforzata, semplificata e meglio orientata verso le imprese agricole, visto che, ad esempio, si parla di riservare le misure per la competitività solo agli Stati membri con problemi strutturali e in situazione di ritardo dal punto di vista dello sviluppo economico. •

## • IL TASSO SALE ALL'8%

# Cresce la modulazione

**S**i avvicina la scadenza prevista dalle norme vigenti per la presentazione della domanda unica di pagamento per il 2010 ed è opportuno che gli agricoltori abbiano ben presente il quadro delle novità in essere rispetto al passato e si preparino al meglio alle fasi di istruttoria, raccolta della documentazione e di compilazione della domanda.

In primo luogo un occhio va alle scadenze da rispettare. Quest'anno il 15 maggio cade di sabato; quindi le domande potrebbero essere presentate entro il lunedì successivo (17 maggio). Qualche organismo pagatore, come quello della Toscana, ha già disposto in tal senso. È plausibile che anche gli altri facciano altrettanto, dando così più spazio agli operatori e alle strutture di assistenza.

In realtà, è possibile anche presentare in ritardo la domanda e avvalersi della possibilità contemplata nei regolamenti comunitari di perfezionare l'operazione

nei 25 giorni lavorativi successivi alla data del 15 maggio. In tal caso, però, l'organismo pagatore provvederà a eseguire una trattenuta, con una penalità dell'1% per ogni giorno di ritardo accumulato. In definitiva, la data ultima è il 9 giugno. Superato tale limite la domanda è ritenuta non ricevibile.

**Modulazione.** Nel 2010 il tasso di



modulazione ordinario sale all'8% (era il 7% nel 2009), al quale si aggiunge un ulteriore 4% di taglio a carico degli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti oltre la soglia di 300.000 euro.

**Superfici ammissibili.** Quest'anno cambia parzialmente la definizione di superficie ammissibile al regime dei pagamenti diretti. A riguardo c'è stato un provvedimento Mipaaf che ha fornito l'elenco delle specie arboree (bosco ceduo a rotazione rapida) che sono ammissibili. In particolare vi rientrano pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulonie, ontani, olmi, platani, acacia saligna. C'è però la particolarità che il turno del taglio deve essere inferiore a 8 anni e ciò può causare qualche problema a far rientrare alcune tipologie di pioppeti, che di norma hanno un ciclo superiore a tale soglia.

**Condizionalità.** Nel 2010 vi sono delle novità anche in tema di condizionalità e di buone pratiche agricole e ambientali. Al riguardo si rimanda al decreto Mipaaf pubblicato nel dicembre 2009 e agli articoli apparsi nei mesi scorsi su *L'Informatore Agrario*.

Le superficie che gli agricoltori indicano nella domanda pac ai fini della richiesta degli aiuti devono essere a loro disposizione, in conduzione, indipendentemente dal titolo di possesso, il 15-5-2010.

Con la domanda 2010, i viticoltori che hanno partecipato al regime di estirpazione di vigneti e la cui domanda è stata accolta hanno diritto ad avere l'assegnazione gratuita di titoli disaccoppiati.

Infine, vale la pena ricordare che è consentito esercitare sui terreni indicati nella domanda un'attività non agricola, ma a condizione che ciò avvenga per brevi periodi di tempo, che tale attività non interferisca con il normale ciclo colturale e non ostacoli il rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali. •



• SEMPRE MENO AIUTI ALLA PRODUZIONE

## Aiuti accoppiati in via di esaurimento

**G**li aiuti accoppiati alla produzione disponibili per gli agricoltori italiani nell'ambito della domanda unica per l'anno 2010 sono catalogabili nelle seguenti tipologie.

- I pagamenti specifici ai sensi del Titolo IV del regolamento Ce n. 73/2009 ed erogati a favore degli agricoltori che coltivano piante proteiche (art. 79), frutta a guscio (art. 82), riso (art. 73), barbabietole da zucchero (art. 93) e sementi certificate. In questo ultimo caso è necessario stipulare un contratto con una ditta sementiera (art. 87).

- I pagamenti accoppiati transitori previsti dall'articolo 54 del regolamento 73/2009 che riguarda i premi per i produttori di ortofrutticoli che hanno stipulato un contratto con un'impresa di trasformazione. Per l'Italia tale tipologia interessa il pomodoro, le pere, le pesche e le prugne da industria.

- Una nuova categoria di aiuti accoppiati è stata introdotta per la prima volta a partire dalla campagna 2010 e riguarda il regime del sostegno specifico, previsto all'articolo 68 del regolamento 73/2009 e disciplinato a livello nazionale con decreto ministeriale del 29-7-2009.

- Infine, un altro aiuto legato alla produzione e alla stipula di un contratto di coltivazione è previsto nella cosiddetta ocm unica (regolamento Ce n. 1234/2007) e interessa i foraggi essiccati.

Tutti gli aiuti accoppiati ancora attivi dopo la riforma health check hanno

un carattere transitorio e prevedono una scadenza più o meno ravvicinata, a seconda dei casi. In pratica, dopo la riforma del 2008 è stata consegnata una pac che, a regime, conterrà solo la forma del pagamento unico aziendale e nessun altro aiuto diretto, con una grande semplificazione rispetto a oggi, ma anche con molti rischi legati al possibile impatto che potrà scaturire dalla scomparsa dei premi subordinati all'effettiva produzione.

Gli agricoltori interessati alle colture per le quali sono previsti aiuti accoppiati devono presentare la domanda di accesso ai relativi contributi con la domanda unica di pagamento per il 2010, indicando le superfici interessate e allegando l'eventuale documentazione prevista, come ad esempio il contratto di coltivazione e i cartellini che attestano l'impiego delle sementi certificate, ove richiesto.

### Quattro aiuti soppressi

Rispetto al 2009, quest'anno gli agricoltori non troveranno più ben quattro regimi di aiuto accoppiati che sono stati soppressi a seguito delle decisioni prese con l'ultima riforma pac, oppure perché di natura transitoria fino dalla loro prima introduzione. In particolare, con l'anno 2010 scompare il premio specifico per la qualità riservato ai coltivatori di frumento duro del Centro e Sud Italia, così come è abolito l'aiuto accoppia-





**Gli aiuti accoppiati nel 2010 e il loro destino futuro**

Prodotto	Importo dell'aiuto accoppiato nel 2010 (euro/ha, salvo diversa indicazione)	Anno di soppressione dell'aiuto accoppiato	Destinazione dei fondi utilizzati per gli aiuti accoppiati
Aiuto specifico per il riso	453	2012	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Premio per le colture proteiche	55,57	2012	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Barbabietole da zucchero	5,68 euro/t	2011	Lo stanziamento disposto dalla normativa comunitaria cessa con il 2010
Pagamento per superficie per la frutta a guscio	120,75	2012	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Supplemento nazionale per la frutta a guscio	120,75	2012	Il regolamento 73/2009 prevede la possibilità che gli Stati membri decidano di mantenere l'aiuto nazionale
Aiuto per i foraggi essiccati	33 euro/t	2012	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Aiuto per le sementi	Stabilito in funzione del tipo di prodotto	2012	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Aiuto per il pomodoro da industria	1.000 (importo indicativo)	2011	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Aiuto per le pere da industria	2.200 (importo indicativo)	2011	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Aiuto per le pesche da industria	800 (importo indicativo)	2011	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)
Aiuto per le prugne da industria	2.000 (importo indicativo)	2013	Integrazione nel regime del pagamento unico aziendale (aumento dell'importo di riferimento e del valore dei titoli)

to per i produttori di tabacco e il premio riservato ai produttori di colture energetiche. Inoltre non trova più applicazione il regime dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 69 del regolamento Ce n. 1782/2003, sostituito dal nuovo regime del sostegno specifico (art. 68).

L'abolizione degli aiuti legati alla produzione ha determinato un riflesso in termini di valore dell'importo di riferimento aziendale e del valore unitario dei titoli pac disaccoppiati. Ad esempio, il premio qualità per il frumento è stato integrato nel regime del pagamento unico aziendale e ciò implica un aumento dei premi disaccoppiati a favore degli agricoltori che nel periodo 2005-2008 hanno avuto accesso a tale tipo di misura. Anche la soppressione degli aiuti al tabacco e del regime dell'articolo 69 determina un aumento del valore dei titoli. Al contrario, i fondi fino a oggi spesi per incentivare la produzione di colture energetiche non saranno cumulati agli importi di riferimento dei beneficiari storici.

Il 2010 è l'ultimo anno che vede il funzionamento degli aiuti transitori ai produttori di ortofrutticoli. Dal 2011 si passerà al disaccoppiamento totale. Lo stesso avverrà per la barbabietola da zucchero: dal prossimo anno solo aiuti slegati dalla produzione, ai quali si aggiunge il sostegno specifico assicurato dall'articolo 68. Tutti gli altri aiuti accoppiati (riso, colture proteiche, frutta a guscio, foraggi essiccati, sementi) saranno eliminati dal 2012, con l'unica parziale eccezione delle prugne per la trasformazione, settore per il quale l'aiuto subordinato alla produzione rimarrà in vigore fino al 2012 compreso.



• LE MISURE FINANZIATE

# I tanti sostegni dell'art. 68

**L**a grande novità del 2010 nell'ambito degli aiuti pac è la prima applicazione del nuovo regime del sostegno specifico, istituito dall'articolo 68 del regolamento Ce n. 73/2009 e disciplinato a livello nazionale con decreto ministeriale del 29-7-2009 e da successive circolari Agea. In pratica si tratta della concessione di contributi alle assicurazioni, di premi ambientali (avvicendamento biennale) e di una serie di aiuti accoppiati alla produzione che riguarda solo alcuni tipi di attività agricole (carne, latte, tabacco, bietole, ecc.). Il funzionamento del sostegno specifico si basa sull'utilizzo di un gettito finanziario che deriva dall'applicazione di una trattenuta lineare sul valore dei titoli disaccoppiati (variabile in base ai prodotti considerati) e sul recupero dei fondi pac inutilizzati che altrimenti sarebbero rimasti nelle casse dell'Unione Europea.

Le decisioni nazionali in merito all'attuazione dell'articolo 68 prevedono

no sinteticamente le seguenti misure. **Zootecnia.** È concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne e a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici; il sostegno a favore dei detentori di capi allevati secondo il disciplinare di etichettatura ai sensi del regolamento Ce n. 1760/2000; il sostegno a favore dei detentori di capi certificati ai sensi del regolamento Ce n. 510/2006 (prodotti dop e igp).

Viene inoltre previsto un sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine riservato per l'acquisto di montoni genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, effettuato direttamente da allevamenti iscritti ai Libri genealogici o al Registro anagrafico; il sostegno per la detenzione di montoni di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti ai Libri genealogici o al Registro anagrafico di età inferiore o uguale a 5 anni; il sostegno

**TABELLA 2 - Articolo 68: avvicendamento biennale, colture**

Categorie di colture	Specifiche colture ammesse
Cereali autunno-vernini	Frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro
Miglioratrici	Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; foraggere avvicendate ed erbai, con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; maggesi vestiti

per capi ovicapri macellati e certificati ai sensi del regolamento Ce n. 510/2006 (dop e igp); il sostegno per capi ovicapri allevati nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 Uba/ha. **Olio d'oliva.** Il miglioramento della qualità dell'olio di oliva viene promosso con un sostegno riservato alle aziende olivicole condotte secondo un disciplinare ai sensi del regolamento 510/2006 (dop, igp) oppure ai sensi del regolamento Ce n. 834/2007 (biologico).

**Latte bovino.** Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità è versato a favore dei produttori di latte crudo di vacca che rispettano i seguenti requisiti: cellule somatiche inferiori a 300.000/mL, carica batterica inferiore a 100.000 mL e materia proteica non inferiore a 3,35%.

**Tabacco.** Un apposito sostegno è previsto per il miglioramento della qualità del tabacco a favore dei produttori di tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione del Nostrano del Brenta e a favore di produttori di tabacco per sigari di qualità delle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta. Tale sostegno è condizionato all'adesione da parte dell'azienda a un contratto di coltivazione stipulato tra l'associazione di produttori riconosciuta dall'organismo pagatore territorialmente competente e un'impresa di prima trasformazione riconosciuta.

**Zucchero.** Anche il comparto bieticolo può beneficiare di sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero a favore dei produttori di barbabietole che utilizzano semente certificata e confettata.

**Florovivaismo.** Un sostegno specifico è concesso per il miglioramento della qualità a favore dei produttori di *Danae racemosa* (Ruscus) per la produzione di fronde recise.

**Ambiente.** Specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali

**TABELLA 1 - Le misure di sostegno specifico previste all'articolo 68 del regolamento Ce n. 73/2009**

Natura delle misure	Risorse finanziarie Ue (milioni di euro)	Settori e misure di intervento, plafond finanziario per misura e tipo di incentivo
Misure accoppiate	147,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carne bovina, 51,25 milioni di euro, con premi per capo a vitello nato da vacche primipare e pluripare e premi alla macellazione</li> <li>• Carne ovina e caprina, 10 milioni di euro, premio alla produzione di agnelli e capretti allevati con sistemi di qualità (dop, igp, sistemi volontari riconosciuti); premio per il miglioramento genetico attraverso l'impiego di arieti riproduttori iscritti ai Libri genealogici; sostegno per carico di bestiame inferiore a 1 Uba/ha</li> <li>• Olio di oliva, con 9 milioni di euro, premio alla produzione di olio extravergine di oliva dop o igp</li> <li>• Latte bovino, con 40 milioni di euro, premio per la produzione di latte di qualità, conforme ai requisiti di cui al dm 9-5-1991 n. 185</li> <li>• Tabacco, con 21,5 milioni di euro, premio al tabacco Kentucky (massimale di 4 euro/kg); ai gruppi di varietà 01, 02, 03 e 04 (massimale di 2 euro/kg); al tabacco per sigari di qualità</li> <li>• Zucchero, con 14 milioni di euro nel 2010, premio a ettaro coltivato (massimale 300 euro/ha), a favore dei produttori che utilizzano semente certificata e confettata</li> <li>• Florovivaismo, con 1,5 milioni di euro, premi ai produttori di <i>Danae racemosa</i> e fronde recise</li> </ul>
Misure disaccoppiate	169	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento triennale nelle regioni del Centro e Sud Italia. Il budget è di 99 milioni di euro e il massimale di premio è pari a 1.000 euro/ha</li> <li>• Aiuto alla sottoscrizione di premi assicurativi, con una dotazione di 70 milioni di euro</li> </ul>
<b>Totale</b>	<b>316,25</b>	


**TABELLA 3 - I provvedimenti europei e nazionali relativi al regime del sostegno specifico (articolo 68 del regolamento Ce n. 73/2009)**

Estremi del provvedimento	Contenuto
Regolamento 73/2009	Istituisce il regime del sostegno specifico agli articoli da 68 a 72
Regolamento 1220/2009	Stabilisce le modalità di applicazione del regime del sostegno specifico
Decreto Mipaaf 29-7-2009	Dispone la decisione di attuare in Italia il regime del sostegno specifico e individua le misure da finanziare e le modalità di reperimento delle risorse
Decreto Mipaaf 25-2-2010	Modifica il decreto del 29-7-2009 nella parte relativa alla misura dell'avvicendamento
Circolare Agea ACIU n. 202 del 17-3-2010	Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni
Circolare Agea ACIU n. 203 del 17-3-2010	Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 68 del regolamento 73/2009 (aiuti accoppiati e avvicendamento)
Circolare Agea ACIU n. 160 del 3-3-2010	Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 68 del regolamento 73/2009 relativi ai produttori di tabacco

aggiuntivi vengono finanziate con pagamenti annuali supplementari erogati a fronte dell'attuazione di tecniche di avvicendamento biennale delle colture. I pagamenti vengono destinati agli agricoltori nelle regioni centrali, meridionali e insulari, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici (vedi *tabella 2*). L'importo massimo unitario dei pagamenti è fissato in 100 euro/ha. Tuttavia l'importo effettivo del premio da erogare è determinato a consuntivo, sulla base del numero di domande e dei relativi ettari considerati ammissibili. Nel caso i contributi da erogare dovessero essere superiori al plafond disponibile di 99 milioni di euro, l'importo massimo preventivo è sottoposto a una riduzione lineare. Con il massimale a disposizione, le decurtazioni si applicano nel caso il numero di ettari ammessi a beneficiare del premio superi la soglia di 990.000 ha. A integrazione e modifica rispetto a quanto stabilito nel decreto Mipaaf del mese di luglio 2009, nel febbraio scorso è stato approvato un nuovo provvedimento, nel quale è scomparso l'obbligo di impiegare semente certificata per la coltivazione del frumento duro.

**Polizze assicurative.** Un contributo infine è previsto per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. A partire dall'1-1-2010 la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è effettuata pure nell'ambito del regime di sostegno specifico, di cui all'articolo 68, e del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 103-*unvicies* del

regolamento Ue n. 1234/2007. Queste due nuove misure, previste dalla regolamentazione comunitaria, si aggiungono agli analoghi preesistenti interventi del Fondo di solidarietà nazionale (legge 102/2004). I produttori agricoli interessati a questo composito regime di agevolazioni per le assicurazioni sono quelli impegnati nel settore della viticoltura, delle altre coltivazioni vegetali e degli allevamenti zootecnici. Gli aiuti copro-

no parzialmente le spese sostenute per l'assicurazione della produzione, della salute degli animali e per l'integrità delle strutture aziendali. Per accedere agli aiuti previsti è necessario seguire una procedura sancita con la circolare Agea ACIU n. 202, del 17-3-2010. Ci sono delle differenze in termini di adempimenti amministrativi a seconda se la stipula della polizza è fatta individualmente o tramite i consorzi di difesa. •

#### • LE CONDIZIONI DA RISPETTARE NEL 2010

## Si riduce l'accesso alla Riserva titoli

**C**ome ogni anno, anche per il 2010 è consentita la possibilità agli agricoltori che si trovano in determinate condizioni di presentare una domanda per accedere alla Riserva nazionale e avere così l'assegnazione gratuita di titoli pac disaccoppiati. Rispetto al passato, però, i casi che legittimano gli agricoltori a presentare una domanda sono più limitati.

L'accesso alla Riserva nazionale è disciplinato dagli articoli 31, 41 e dall'Allegato IX, sezione A, punti 4, 5 e 6 del regolamento Ce n. 73/2009 e dagli articoli 17, 18 e 23 del regolamento 1120/2009.

Con cadenza annuale, il Mipaaf stabilisce con proprio decreto le fattispecie ammissibili alla richiesta di diritti alla Riserva, cui seguono la circolare applicativa da parte di Agea Coordi-

namento e i provvedimenti degli organismi pagatori.

### Beneficiari

Per la campagna 2010 è stato pubblicato il primo provvedimento, ma non gli altri. Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile scorso è apparso il decreto 23-3-2010 che indica le condizioni tecniche per l'accesso alla Riserva.

In particolare sono previste cinque diverse fattispecie:

- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;

- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;

- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.

**Agricoltori che iniziano l'attività agricola.** Sono quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera l), del regolamento Ce n. 1120/2009 della Commissione e cioè che si sono insediati nell'ultimo anno e non hanno esercitato alcuna attività agricola (anche in forma associata) nei 5 anni precedenti l'inizio della nuova attività. Ai nuovi agricoltori sarà assegnato un numero di titoli corrispondente al numero di ettari ammissibili in conduzione, dichiarati nella domanda unica di pagamento per l'anno 2010. Non sono ammessi i nuovi agricoltori che detengono meno di 1 ha di superficie. Il valore dei titoli assegnati dalla Riserva è pari alla media regionale, così come determinata da Agea.

**Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.**

Sono quelli che in passato hanno utilizzato parte o tutta la superficie disponibile per partecipare a programmi pubblici che impedivano loro di richiedere i pagamenti diretti (ad esempio l'imboschimento ai sensi di una delle misure del Psr).

La possibilità di accedere alla Riserva riguarda i programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo scaduti dopo il 15-5-2009. Oggi gli agricoltori interessati si trovano con della superficie ammissibile al regime dei pagamenti diretti, ma per la quale non dispongono di titoli. Nel presentare la domanda di accesso alla Riserva, tali soggetti sono tenuti a produrre copia del programma di ristrutturazione e/o sviluppo della domanda di adesione a tale programma e dell'eventuale provvedimento di ammissione. Il valore dei titoli assegnati nei casi di partecipazione a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo è quello della Riserva regionale.

Rientrano in questa fattispecie anche gli agricoltori che, per effetto della partecipazione a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo, avvenuta dopo l'assegnazione dei titoli, dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti (articolo 18 del regolamento 1120/2009). In tal caso l'accesso alla Riserva si verifica con una operazione di consolidamento dell'importo di riferimento complessivo in capo all'agricoltore, in un numero inferiore di titoli disaccoppiati, pari agli ettari dichiarati in domanda.

**Agricoltori che hanno ricevuto terre date in affitto.** Coloro che

hanno ricevuto mediante trasferimento a titolo gratuito o a prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, possono chiedere l'accesso alla Riserva nazionale unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15-5-2009. I titoli assegnati avranno un valore corrispondente agli importi percepiti dal locatore durante il periodo di riferimento. Ove questi non avesse presentato domanda di aiuto, sa-

ranno attribuiti i titoli del valore della media regionale.

**Agricoltori che hanno acquistato terreni dati in locazione.** Chi ha acquistato entro il 15-5-2004 un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può chiedere l'accesso alla Riserva nazionale unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15-5-2009. Il valore dei titoli è calcolato come nel caso precedente.

**Agricoltori che abbiano risolto in via definitiva un contenzioso amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento.** Questa tipologia di imprenditori è te-

**Tipologie e modalità di accesso alla Riserva nazionale per il 2010**

Fattispecie che consentono l'accesso alla Riserva nazionale	Produttori interessati	Modalità e condizioni
Nuovi agricoltori	I nuovi agricoltori che presentano per la prima volta la domanda di accesso al regime del pagamento unico aziendale nel 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricoltori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 lettera l) del regolamento 1120/2009</li> <li>• Indicare almeno 1 ettaro di superficie ammissibile nella domanda</li> <li>• Riceve un numero di titoli pari agli ettari ammissibili dichiarati</li> <li>• Il valore del titolo è uguale alla media regionale</li> </ul>
Agricoltori che abbiano ricevuto terreni dati in affitto a terzi	Agricoltori che hanno ricevuto in eredità un'azienda o parte di essa data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento e sulla quale non hanno potuto maturare direttamente titoli pac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eredità è avvenuta tra il periodo di riferimento 2000-2002 e il 15-5-2004</li> <li>• Il contratto di affitto è scaduto dopo il 9-6-2009</li> <li>• Indicare almeno 1 ha di superficie ammissibile nella domanda</li> </ul>
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e di sviluppo	Agricoltori che dispongono di superfici impegnate in programmi di pubblico intervento nel periodo di riferimento, il cui impegno è scaduto dopo la data di presentazione della domanda unica per il 2009 e oggi sono ammissibili al regime del pagamento unico. In questa fattispecie rientra anche il consolidamento dei titoli che si applica a favore degli agricoltori che hanno partecipato a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo, dopo l'assegnazione dei titoli pac disaccoppiati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono ammessi gli agricoltori che hanno dichiarato i programmi di ristrutturazione e di sviluppo come cause di forza maggiore o circostanze eccezionali</li> <li>• Il valore del titolo è uguale alla media regionale, con qualche eccezione</li> </ul>
Agricoltori che hanno acquistato terreni dati in locazione	Agricoltori che hanno acquistato un'azienda agricola concessa in affitto a terzi, entro il 15-5-2004, e il cui contratto originario sia scaduto dopo il 15-5-2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore del titolo è uguale a quanto percepito dal locatore oppure alla media regionale</li> <li>• Indicare almeno 1 ha di superficie ammissibile nella domanda</li> </ul>
Agricoltori con provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie favorevoli	Agricoltori che hanno risolto a loro favore un provvedimento amministrativo con Agea, per effetto del quale sono aumentati i capi e/o le superfici ammesse a premio nel periodo di riferimento. Sono altresì ammessi gli agricoltori che hanno risolto a loro favore un contenzioso giudiziario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'assegnazione di titoli e/o importi di riferimento è effettuata sulla base dei capi e/o delle superfici considerate ammissibili dal provvedimento amministrativo o dalla decisione giudiziaria</li> </ul>

nuta a produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi da considerarsi ammissibili al premio nel medesimo periodo di riferimento. Il valore dei titoli sarà pari a quanto stabilito nel provvedimento amministrativo o nella decisione giudiziaria. Una volta completato l'elenco e la descrizione delle fattispecie che autorizzano gli agricoltori a beneficiare della assegnazione gratuita di titoli pac disaccoppiati, è opportuno passare a esaminare le disposizioni di natura generale e completare così il quadro sul funzionamento della Riserva nazionale.

È consentito chiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori a 1 ha. Detto limite non si applica nei casi di provvedimenti amministrativi e contenziosi giudiziari e nei casi di consolidamento. Dopo la pubblicazione del provvedimento Mipaaf sulle condizioni tecniche per l'accesso, è attesa ora la circolare Agea.

### Cosa è cambiato dal 2009

Dal 2009 sono cambiate le regole di base per la gestione della Riserva nazionale, a seguito della riforma health check. In particolare, tra le superfici ammissibili all'accesso alla Riserva non ci sono i vigneti, il bosco ceduo a rotazione rapida e non sono contemplate le superfici imboschite dopo il 2008. Tali esclusioni sono state decise per garantire parità di trattamento tra agricoltori storici, che non hanno avuto titoli generati da questo tipo di coltura, e i nuovi agricoltori che si sarebbero dichiarati nel 2009, inserendo nella domanda, ad esempio, le superfici vitate. Altre novità nella gestione della Riserva nazionale sono contenute nei provvedimenti regolamentari varati a livello Ue con la health check. In particolare, i titoli da Riserva sono equiparati a quelli ordinari: scompare così la disposizione relativa al divieto di cessione dei 5 anni successivi alla loro assegnazione, così come scompare l'obbligo di utilizzarli ogni anno nel corso del primo quinquennio successivo alla assegnazione. Inoltre, c'è una ulteriore importante novità di cui tenere conto. Nel caso le richieste degli agricoltori nel 2010 esauriscano completamente la disponibilità, non si applica più il taglio lineare dei titoli in circolazione per alimentare la Riserva. In tale situazione le domande ammesse saranno soddisfatte solo parzialmente.



### • TIPOLOGIE AMMESSE E MODALITÀ DA SEGUIRE

## Trasferimento e revoca dei titoli pac

**I**l portafoglio dei diritti pac disaccoppiati a disposizione di un agricoltore è riportato, con tutte le relative specifiche in termini di numero, valore, origine, tipologia e caratteristiche, nel Registro nazionale titoli, gestito da Agea. Nel registro confluiscono tutte le informazioni sui movimenti e sulle modifiche subite nel corso del tempo.

La normativa europea e nazionale prevede la possibilità di eseguire il trasferimento dei titoli da un agricoltore a un altro, contemplando una serie numerosa ed eterogenea di fattispecie che giustificano il passaggio e portano all'aggiornamento della situazione del portafoglio titoli e del Registro nazionale.

Le tipologie e le modalità di trasferimento dei titoli sono disciplinate da alcune circolari di Agea Coordinamento, la più importante delle quali è senz'altro la ACIU.2005.736 del 30-11-2005, dedicata interamente alla «Istituzione del Registro nazionale titoli» che è stata successivamente modificata e integrata: si vedano in proposito le circolari ACIU.2007.128 del 2-3-2007 e la ACIU.2007.236 del 6-4-2007. Oltre ai provvedimenti di Agea, a disciplinare i trasferimenti dei titoli intervengono anche quelli degli organismi pagatori.

La norma nazionale di base che introduce le regole di fondo in materia di movimentazione dei titoli è il decreto Mipaaf 9-12-2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6-2-2010), la quale sancisce che il trasferimento dei titoli all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto e deve essere co-

municato agli organismi pagatori entro 10 giorni dalla sottoscrizione, a pena di inopponibilità agli stessi. Entro 30 giorni dalla comunicazione, Agea convalida il trasferimento dei titoli, acquisito attraverso il Sian dagli organismi pagatori. I titoli assegnati dalla Riserva nazionale possono essere trasferiti senza vincoli, in quanto per questa tipologia di titoli non è più in vigore il blocco al trasferimento per i primi 5 anni dalla loro attribuzione.

### Trasferimenti senza terra

A seguito della riforma health check, inoltre, è stata semplificata la norma sulla cessione dei titoli all'aiuto senza trasferimento di terra corrispondente. In tal senso non è più previsto il vincolo, per il cedente, del preventivo utilizzo di almeno l'80% dei titoli posseduti in almeno un anno civile.

La vendita dei titoli può avvenire con o senza terra; mentre l'affitto è consentito soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Ai sensi dell'art. 42 del reg. Ce n. 73/2009 i diritti all'aiuto non utilizzati in nessuno dei 3 anni precedenti (2007, 2008, 2009) saranno restituiti alla Riserva nazionale nella campagna 2010 se non attivati (utilizzati). A partire dalla campagna 2011 saranno restituiti alla Riserva nazionale se non attivati (utilizzati) in nessuno dei 2 anni precedenti.

• Ermanno Comegna